



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6 in data 22/03/2018

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI - COMPONENTE IUC): REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 70 DEL 28/12/2017 E RIAPPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **18.00** nella **Sala delle adunanze consiliari**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Pres.	Cognome Nome	Pres.
CUGINI Paolo	Si	VARETTO Maria Carla	Si
PIGNATTA Carlo	Si	BELLAN Arrigo	No (G)*
TROPEA Rosetta Maria	Si	MARTINOTTI Emilio	Si
MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	Si	CORRADO Cristian	Si
CASCIANO Antonio	Si		
MOLINARI Giuseppe	Si		
LO PORTO Rossana	No (G)*		
AVALTRONI Carmen	No (G)*		
GAZZARA Maurizio	Si		
*(G) = assente giustificato		Totale presenti	10
		Totale assenti	3

Assume la presidenza il Sindaco Paolo CUGINI.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE.

È presente l'Assessore esterno Signora Elena CHINAGLIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI - COMPONENTE IUC): REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 70 DEL 28/12/2017 E RIAPPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Amministratore competente;

Premesso che con propria deliberazione n. 70 del 28 dicembre 2017, nell'ambito della manovra di bilancio finalizzata all'approvazione dei documenti di programmazione contabile 2018-2020, questo Ente ha approvato le tariffe della Tassa sui rifiuti relative all'anno 2018, sulla base del Piano finanziario 2018 approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 28/12/2017;

Considerato che con propria precedente deliberazione assunta in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, si è proceduto alla revoca della succitata deliberazione n. 69/2017 ed alla riapprovazione del Piano finanziario 2018 e della Relazione di accompagnamento gestione servizio rifiuti, per adeguarne i costi al minore accantonamento a Fondo crediti difficile esazione calcolato in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 802 della legge 27/12/2017, n. 205, che ha ridotto la percentuale minima dell'accantonamento previsto dal paragrafo 3.3 del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 per l'anno 2018 dall'85 per cento al 75 per cento;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, che conferma la retroattività degli effetti recati dall'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n. 388, e s.m.i., anche alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendono prorogate le aliquote vigenti l'anno precedente;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 38 del 15 febbraio 2018, che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione finanziario per l'esercizio 2018;

Ritenuto pertanto procedere alla revoca della propria precedente deliberazione n. 70 del 28 dicembre 2017 ed alla contestuale riapprovazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti - TARI, come rideterminate sulla base dei valori del Piano finanziario 2018 riapprovato;

Ricordato che la Legge n. 147 del 27/12/2013 – Legge di stabilità 2014 – modificata dal Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, convertito dalla Legge n. 68 del 02/05/2014, al comma 639, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che dettano la disciplina legislativa della Tassa sui rifiuti – TARI, in buona parte mutuata da quella del previgente regime TARES, contenuta nell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, e s.m. e i.;

Visti i commi 645 e 648 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che stabiliscono, sia per le unità immobiliari a destinazione ordinaria che per le altre, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, che la superficie assoggettabile alla TARI sia costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, in attesa del completamento su base

nazionale delle operazioni di allineamento dei dati catastali delle u.i. a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica.

Visto l'art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013, che prevede, nella commisurazione della tariffa, che si tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D. P. R. n. 158/1999, e cioè che la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

Visto il comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che prevede che la tariffa debba coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente, sulla scorta di quanto disposto dal D.P.R. n. 158/1999;

Atteso pertanto che nella determinazione della tariffa si applicano i criteri fissati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che approva il Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, metodo già utilizzato in questo Comune anche per la determinazione della Tariffa di igiene ambientale – TIA e del tributo sui rifiuti e sui servizi – TARES;

Visto il comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che mantiene inalterata la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, il cui costo relativo va sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti;

Visto il comma 665 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura percentuale fissata dalla Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, sull'importo del tributo;

Vista la Legge n. 56 del 07/04/2014 e s.m. e i. che dispone, a far data dal 01/01/2015, il subentro a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della Città Metropolitana alla Provincia;

Richiamato il Decreto del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino n. 472-27633/2017 del 30.11.2017, con il quale viene confermata per l'anno 2018 l'aliquota del tributo ambientale provinciale nella misura del 5% della Tassa Rifiuti – TARI;

Ricordato che con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Bacino 16 n. 9 del 27 novembre 2008 si stabilì di ricondurre al Consorzio stesso la competenza della gestione finanziaria della Tariffa di igiene ambientale, ivi inclusa la sua riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, e che attualmente il Consorzio conserva la competenza per la gestione della TIA stessa riferita a tutte le annualità precedenti al 1° gennaio 2013;

Atteso che il Consorzio è anche attualmente competente alla gestione della TARES e della TARI, in forza delle convenzioni approvate con deliberazioni consiliari n. 19 del 6 giugno 2013, n. 13 del 30 aprile 2014, n. 10 del 2 aprile 2015, n. 11 del 7 aprile 2016, n. 62 del 29 dicembre 2016 e n. 57 del 3 novembre 2017;

Dato atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC, che al capo III disciplina la componente Tassa sui Rifiuti sulla base delle disposizioni normative anzi citate;

Richiamata la propria deliberazione n. 68 assunta in data 28/12/2017, con la quale si approvano modifiche al Regolamento per l'applicazione della I.U.C., imposta unica comunale, limitatamente ad alcune disposizioni agevolative per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI per le utenze domestiche;

Richiamata la propria precedente deliberazione assunta in data odierna, con la quale si è proceduto alla revoca della deliberazione consiliare n. 69 del 28/12/2017 ed alla riapprovazione del Piano finanziario e della relativa relazione di accompagnamento gestione servizio rifiuti per l'anno 2018, previsto dall'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, predisposto dal Consorzio di Bacino 16, con il quale sono determinati in complessivi € 1.605.526,00 i costi del servizio da finanziare integralmente mediante la tariffa, ripartita con l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 158/1997 nella misura del 60,65% per la parte fissa, e del 39,35% per quella variabile;

Ravvisata la necessità di procedere alla riapprovazione delle tariffe relative al tributo in questione sulla base del Piano finanziario 2018 riapprovato, in applicazione dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, che testualmente recita: *"Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia....."*; per l'aggiornamento della previsione di entrata del bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28 dicembre 2017;

Ritenuto a tal fine di confermare la ripartizione dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche nella misura già determinata in regime di TIA e di TARES, ed in sede di prima applicazione della TARI, in ragione dell'assenza di modificazioni dell'assetto complessivo delle utenze del servizio e della sostanziale corrispondenza delle disposizioni generali che hanno regolato e che attualmente disciplinano l'applicazione delle diverse forme di prelievo, entrambe riferite al D.P.R. n. 158/1999, mantenendo quindi l'attribuzione dell'ottanta (80%) per cento del costo complessivo all'utenza domestica e del venti (20%) per cento a quella non domestica, utilizzando per la suddivisione i valori della produzione potenziale di rifiuti per le utenze non domestiche calcolati con l'applicazione dei coefficienti previsti dall'allegato 1, punto 4.4 del D.P.R. n. 158/1999, in assenza di mezzi di misurazione di pesatura dei rifiuti puntuali riferiti alle singole categorie di utenza, in linea con gli indirizzi illustrati nella circolare del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1999, n. GAB9917879/108;

Ritenuto inoltre di confermare le misure dei coefficienti proporzionali di produttività K_b per le utenze domestiche ed i coefficienti potenziali di produzione K_c e K_d , per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle n. 2 - punto 4.2, n. 3 - punto 4.3 e n. 4a - punto 4.4 del "Metodo normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come definite ed applicate per le annualità comprese tra il 2005 ed il 2017 in regime di TIA, TARES e TARI, per le medesime ragioni anzi indicate, nell'intento di garantire quanto più possibile stabilità all'assetto della struttura tariffaria introdotta dal 1° gennaio 2005, a suo tempo adottata avuto riguardo al contenimento degli oneri a carico delle utenze a più alta produttività di rifiuti, che il passaggio al sistema tariffario di cui al citato D.P.R. n. 158/99 aveva maggiormente penalizzato, e più in generale ad un'equilibrata distribuzione dei maggiori costi posti a carico delle utenze rispetto al previgente regime di tassazione, in considerazione poi della sostanziale assenza di elementi di novità rispetto agli anni precedenti riscontrata nei caratteri qualitativi e quantitativi delle diverse categorie di utenza presenti sul territorio comunale;

Visto l'elaborato prodotto dal Consorzio di Bacino 16, acclarato al n. 5011 del protocollo generale del Comune in data 16 marzo 2018, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", riportante il procedimento di calcolo delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani di questo Comune per l'anno 2018, eseguito sulla base dei criteri sopra descritti, al fine di procedere

alla approvazione delle tariffe proposte, riportate nel prospetto riepilogativo Allegato "B", suddivise in utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Dato atto che l'art. 45 del vigente Regolamento IUC stabilisce le modalità di riscossione della Tassa Rifiuti, prevedendo al comma 4 che il pagamento debba avvenire in n. 4 rate bimestrali, la cui scadenza dovrà essere stabilita annualmente con la presente deliberazione di fissazione delle tariffe, e ritenuto opportuno fissare le scadenze delle quattro rate confermando quelle approvate per l'esercizio in corso, al 31 maggio, al 31 luglio, al 30 settembre ed al 30 novembre 2018, tenuto conto dei termini previsti dalla convenzione con il Consorzio di Bacino 16 per l'invio degli atti necessari all'elaborazione ed all'emissione degli avvisi di pagamento della TARI;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché quello per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente, che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 37 della Legge 27/12/2017, n. 205, ai sensi del quale è stato disposto anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali, rispetto alle aliquote o tariffe applicate nel 2015, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI), che deve comunque rispettare il principio di integrale copertura dei costi;
- l'art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1 comma 444 della Legge n. 228/2012, in base al quale, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ogni anno;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 38 del 15 febbraio 2018, che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2018-2020;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42, comma secondo del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. Di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, la propria deliberazione consiliare n. 70 del 28 dicembre 2017, avente per oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI (TARI COMPONENTE IUC): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2018”;
3. Di riapprovare, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, ai fini dell'applicazione per l'anno 2018 della Tassa sui Rifiuti (TARI), le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, riportate nel prospetto riepilogativo Allegato “B”, calcolate dal Consorzio di Bacino 16 (elaborato allegato “A”), in applicazione del D.P.R. n. 158/1999, conformemente al Piano finanziario approvato con propria precedente deliberazione assunta in data odierna, sulla base dei criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e dei coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, già utilizzati negli scorsi anni in regime di TIA, di TARES e di TARI, e confermati per l'anno in corso per i motivi indicati in premessa;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, le tariffe della Tassa sui rifiuti - TARI di cui al punto precedente, avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018;
5. Di dare inoltre atto che alla gestione del tributo, sino al 31 dicembre 2018, provvederà il Consorzio di Bacino 16, sulla base della convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 57 del 3 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge.
6. Di stabilire che il versamento della Tassa sui rifiuti per l'anno 2018 dovrà essere effettuato in quattro rate bimestrali con scadenza 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2018, ferma restando la possibilità di pagare il tributo dovuto per l'anno in unica soluzione, entro la scadenza della seconda rata, prevista per il 31 luglio.
7. Di dare atto che ai contribuenti sarà addebitato il Tributo Ambientale (TEFA) di spettanza della Città Metropolitana di Torino, nella misura che sarà da essa stabilita, attualmente fissata nella misura massima del 5% della TARI dovuta, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
8. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 224/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità stabilite dalla Circolare M.E.F. n. 4033/2014 del 28/2/2014.
9. Di dare atto che con successiva variazione al bilancio di previsione 2018-2020 si procederà all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio finanziario 2018, sulla base delle risultanze della precedente deliberazione di approvazione del Piano finanziario e del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco;

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio interessato;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito e riportati nella registrazione digitale conservata su idoneo supporto presso l'Ufficio Segreteria;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri astenuti n. 3 (Cons. VARETTO – MARTINOTTI – CORRADO)

Consiglieri votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. --

D E L I B E R A

Di approvare la suesposta proposta così come presentata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per rendere la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto l'esito della separata votazione effettuata in forma palese:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri astenuti n. 3 (Cons. VARETTO – MARTINOTTI – CORRADO)

Consiglieri votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. --

accertato e proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto.

Allegato " A " alla deliberazione consiliare n. _____ del _____

CONSORZIO DI BACINO 16	
COMUNE DI GASSINO	DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018
UTENZE DOMESTICHE	

		DOM	Superfici Normalizzate	Kg Piano Finanz.	Famiglie normalizzate
COSTI FISSI	973.683	778.946,40	115330	1.214.734,00	1060,8
COSTI VARIABILI	631.843	505.474,40	173596	971.787,20	2320
COSTI TOTALI	1.605.526		108772		1578
			86801		1456
			22452		342,4
PESO UTENZE DOMESTICHE	80%		3494		62,9
PESO UTENZE NON DOMESTICHE	20%		510446		6820,1
FISSA	60,65%				
VARIABILE	39,35%				

TOTALE P.F. 2018	€ 1.605.526
------------------	-------------

UTENZE DOMESTICHE												
COMPONENTI	MQ 2018	NUCLEI	KA	MQ*Ka	Quf	TARIFFA PARTE FISSA	GETTITO PARTE FISSA	KB	Cu	Quv	TARIFFA PARTE VARIABILE	GETTITO PARTE VARIABILE
1	144.163	1.326	0,8	115.330	1,5260	1,2208	175.995,52	0,8	0,52015	142,48870	59,2923	78.621,61
2	184.677	1.450	0,94	173.596	1,5260	1,4345	264.910,08	1,6	0,52015	142,48870	118,5846	171.947,71
3	103.592	789	1,05	108.772	1,5260	1,6023	165.986,72	2	0,52015	142,48870	148,2308	116.954,09
4	76.141	560	1,14	86.801	1,5260	1,7397	132.458,93	2,6	0,52015	142,48870	192,7000	107.912,01
5	18.254	107	1,23	22.452	1,5260	1,8770	34.262,65	3,2	0,52015	142,48870	237,1693	25.377,11
6 e più	2.688	17	1,3	3.494	1,5260	1,9838	5.332,49	3,7	0,52015	142,48870	274,2270	4.661,86
	529.515	4.249					778.946,40					505.474,40

TOTALE DOM.	1.284.420,80
-------------	--------------

CONSORZIO DI BACINO 16	
COMUNE DI GASSINO	DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018
UTENZE NON DOMESTICHE	

PARTE FISSA NON DOMESTICHE	194.736,60
PARTE VARIABILE NON DOMESTICHE	126.368,60

UTENZE NON DOMESTICHE													
CAT.	DESCRIZIONE	MQ 2018	Kc	Superfici normalizzate	Qapf	TARIFFA PARTE FISSA	TOTALE GETTITO FISSA	Kd	Cu	TARIFFA PARTE VARIABILE	Superfici normalizzate	TOTALE GETTITO VARIABILE	TOTALE TARIFFA Euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5.915	0,54	3.194,10	2,3363	1,2616	7.462,36	4,39	0,18508	0,8125	25.966,85	4.806,00	2,0741
2	Cinematografi e teatri		0,37	0,00	2,3363	0,8644	0,00	3,00	0,18508	0,5552	0,00	0,00	1,4197
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	6.360	0,51	3.243,60	2,3363	1,1915	7.578,01	4,20	0,18508	0,7773	26.712,00	4.943,92	1,9689
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	2.578	0,82	2.113,96	2,3363	1,9158	4.938,83	6,73	0,18508	1,2456	17.349,94	3.211,17	3,1614
5	Stabilimenti balneari		0,51	0,00	2,3363	1,1915	0,00	4,16	0,18508	0,7699	0,00	0,00	1,9615
6	Esposizioni ed autosaloni	98	0,51	49,98	2,3363	1,1915	116,77	4,22	0,18508	0,7810	413,56	76,54	1,9726
7	Alberghi con ristorante	914	1,42	1.297,88	2,3363	3,3175	3.032,23	11,65	0,18508	2,1562	10.648,10	1.970,77	5,4737
8	Alberghi senza ristorante		0,95	0,00	2,3363	2,2195	0,00	7,76	0,18508	1,4362	0,00	0,00	3,6557
9	Case di cura e riposo	3.225	1,13	3.644,25	2,3363	2,6400	8.514,04	9,21	0,18508	1,7046	29.702,25	5.497,36	4,3446
10	Ospedali		1,18	0,00	2,3363	2,7568	0,00	9,68	0,18508	1,7916	0,00	0,00	4,5484
11	Uffici, agenzie, studi professionali	5.740	1,30	7.462,00	2,3363	3,0372	17.433,43	10,62	0,18508	1,9656	60.958,80	11.282,39	5,0028
12	Banche ed istituti di credito	832	0,61	507,52	2,3363	1,4251	1.185,72	5,03	0,18508	0,9310	4.184,96	774,56	2,3561
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	4.562	1,20	5.474,40	2,3363	2,8036	12.789,81	9,85	0,18508	1,8231	44.935,70	8.316,80	4,6266
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.726	1,46	2.519,96	2,3363	3,4110	5.887,37	11,93	0,18508	2,2080	20.591,18	3.811,06	5,6190
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	168	0,83	139,44	2,3363	1,9391	325,77	6,81	0,18508	1,2604	1.144,08	211,75	3,1995
16	Banchi di mercato di beni durevoli	825	1,78	1.468,50	2,3363	4,1586	3.430,85	14,58	0,18508	2,6985	12.028,50	2.226,26	6,8571
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetisti	1.092	1,09	1.190,28	2,3363	2,5466	2.780,84	8,95	0,18508	1,6565	9.773,40	1.808,88	4,2030
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, e	2.749	1,03	2.831,47	2,3363	2,4064	6.615,15	8,48	0,18508	1,5695	23.311,52	4.314,55	3,9759
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.311	1,25	1.638,75	2,3363	2,9204	3.828,60	10,25	0,18508	1,8971	13.437,75	2.487,09	4,8175
20	Attività industriali con capannone di produzione	7.127	0,92	6.556,84	2,3363	2,1494	15.318,71	7,53	0,18508	1,3937	53.666,31	9.932,68	3,5431
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	7.384	0,82	6.054,88	2,3363	1,9158	14.145,98	6,71	0,18508	1,2419	49.546,64	9.170,20	3,1577
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2.544	5,57	14.170,08	2,3363	13,0132	33.105,48	45,67	0,18508	8,4527	116.184,48	21.503,68	21,4659
23	Mense, birrerie, amburgherie		4,85	0,00	2,3363	11,3310	0,00	39,78	0,18508	7,3626	0,00	0,00	18,6936
24	Bar, caffè, pasticceria	1.621	3,96	6.419,16	2,3363	9,2517	14.997,05	32,44	0,18508	6,0041	52.585,24	9.732,59	15,2558
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gelateria	4.393	2,02	8.873,86	2,3363	4,7193	20.731,95	16,55	0,18508	3,0631	72.704,15	13.456,24	7,7824
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	79	1,54	121,66	2,3363	3,5979	284,23	12,60	0,18508	2,3320	995,40	184,23	5,9299
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	123	7,17	881,91	2,3363	16,7512	2.060,40	58,76	0,18508	10,8754	7.227,48	1.337,68	27,6267
28	Ipersmercati di generi misti		2,15	0,00	2,3363	5,0230	0,00	17,64	0,18508	3,2649	0,00	0,00	8,2879
29	Banchi di mercato generi alimentari	485	6,92	3.356,20	2,3363	16,1672	7.841,07	56,78	0,18508	10,5090	27.538,30	5.096,85	26,6761
30	Discoteche, night club	96	1,48	142,08	2,3363	3,4577	331,94	12,12	0,18508	2,2432	1.163,52	215,35	5,7009
		61.947		83.352,76			194.736,60				682.770,11	126.368,60	

TOTALE ND **321.105,20**

COMUNE DI GASSINO TORINESE

TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) 2018

UTENZE DOMESTICHE

n. componenti	1	0,80	1,2208	0,80	59,2923
n. componenti	2	0,94	1,4345	1,60	118,5846
n. componenti	3	1,05	1,6023	2,00	148,2308
n. componenti	4	1,14	1,7397	2,60	192,7000
n. componenti	5	1,23	1,8770	3,20	237,1693
n. componenti	6 o più	1,30	1,9838	3,70	274,2270

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria di attività		Kc	Tariffa fissa €/mq.	Kd	Tariffa variabile €/mq.	Totale Tariffa €/mq.
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	1,2616	4,39	0,8125	2,0741
02	Cinematografi e teatri	0,37	0,8644	3,00	0,5552	1,4197
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	1,1915	4,20	0,7773	1,9689
04	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,82	1,9158	6,73	1,2456	3,1614
05	Stabilimenti balneari	0,51	1,1915	4,16	0,7699	1,9615
06	Esposizioni ed autosaloni	0,51	1,1915	4,22	0,7810	1,9726
07	Alberghi con ristorante	1,42	3,3175	11,65	2,1562	5,4737
08	Alberghi senza ristorante	0,95	2,2195	7,76	1,4362	3,6557
09	Case di cura e riposo	1,13	2,6400	9,21	1,7046	4,3446
10	Ospedali	1,18	2,7568	9,68	1,7916	4,5484
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,30	3,0372	10,62	1,9656	5,0028
12	Banche ed istituti di credito	0,61	1,4251	5,03	0,9310	2,3561
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20	2,8036	9,85	1,8231	4,6266
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	3,4110	11,93	2,2080	5,6190
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	1,9391	6,81	1,2604	3,1995
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,78	4,1586	14,58	2,6985	6,8571
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	2,5466	8,95	1,6565	4,2030
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	2,4064	8,48	1,5695	3,9759
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	2,9204	10,25	1,8971	4,8175
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,92	2,1494	7,53	1,3937	3,5431
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,82	1,9158	6,71	1,2419	3,1577
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	13,0132	45,67	8,4527	21,4659
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	11,3310	39,78	7,3626	18,6936
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	9,2517	32,44	6,0041	15,2558
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	4,7193	16,55	3,0631	7,7824
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	3,5979	12,60	2,3320	5,9299
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	16,7512	58,76	10,8754	27,6267
28	Ipermercati di generi misti	2,15	5,0230	17,64	3,2649	8,2879
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,92	16,1672	56,78	10,5090	26,6761
30	Discoteche, night club	1,48	3,4577	12,12	2,2432	5,7009

Importi da assoggettare a T.E.F.A. (tributo provinciale funzioni ambientali) nella misura del 5%